ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

Art. 47

Promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione

La promozione a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o a segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno tre anni.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, non più in vigore dal 27 luglio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Estremi	Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Titolo	II — Concorso, periodo di prova e svolgimento delle carriere del personale di cancelleria e segreteria
Capo	V — Carriera direttiva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-47-promozione-a-cancelliere-capo-della-corte-suprema-di-cassazione-o-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it